

COMUNE DI LEGNANO

Settore 5- Polizia Municipale e Mobilità Urbana



Regolamento

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative

*Approvato con deliberazione n. 71 del Consiglio comunale
in data 28.10.2003. divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il 28.10.2003*

TITOLO I –Disciplina generale

Art.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali, nonché le conseguenti sanzioni accessorie o misure cautelari, nel rispetto del principio di legalità previsto nella legge 689/81 e delle competenze degli organi definite nel d.lgs.267/2000.

Art.2 Violazioni dei regolamenti e ordinanze

1. Alle violazioni di cui al comma 1 del precedente articolo, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita dalla legge o altra fonte normativa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis del d.lgs 267/00 (TUEL), con individuazione dell'importo nel seguente modo:
 - a) minimo edittale € 25 (venticinque) e massimo pari al decuplo del minimo;
 - b) per i casi di particolare gravità pari al minimo edittale di € 250 (duecentocinquanta) ed al limite massimo di € 500 (cinquecento).
2. Si intendono di particolare gravità i casi di attività abusiva o di violazione a disposizioni poste a tutela del consumatore, dell'igiene, dell'incolumità, della salute pubblica, nonché a tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-architettonico.
3. I regolamenti ed ordinanze potranno prevedere fattispecie sanzionabili con una sanzione amministrativa minima di € 60 e massima di € 400 quando il precetto violato è posto a tutela di interessi meritevoli di particolare tutela diversi da quelli di cui al comma 2.
4. Sono fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie già previste nei regolamenti o ordinanze vigenti, ma gli importi delle sanzioni dei regolamenti non corrispondenti ai limiti minimo e massimo previsti dall'art. 7-bis del d.lgs 267/00, vengono ricondotti a tali limiti.

Art. 3 Pagamento in via breve

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 689/1981.

Art. 4 Sanzioni accessorie e misure cautelari

1. Salvo quanto previsto dalla legge, l'inosservanza all'ordine che determina una sanzione di tipo accessorio o una misura cautelare è punito con la sanzione di cui all'art. 2 comma 1 punto b).
2. I provvedimenti di cui al comma 1 hanno carattere esecutivo:
l'attuazione coattiva del precetto in esso contenuto si applica ai sensi di legge o, in mancanza, ai sensi delle disposizioni seguenti.
3. Qualora gli interessati non ottemperino all'ordine legittimamente dato di chiusura di un esercizio commerciale, artigianale o produttivo, nonché alla cessazione o sospensione dell'attività, sono adottati, previa diffida di dieci giorni, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio.
4. Salvo i casi previsti dal comma successivo, la Polizia municipale e le altre Forze di polizia provvedono all'esecuzione dell'ordine, secondo le modalità da questo stabilite, decorsi i termini per l'impugnazione del provvedimento, pubblicizzandolo con modalità idonee allo scopo e redigendo verbale delle operazioni compiute.
5. Nel caso la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità, dell'igiene, della salute pubblica e dell'ambiente, nonché trattasi di attività abusiva esercitata senza la prescritta

autorizzazione o atto di assenso comunque denominato , la procedura coattiva di cui al comma 2 è attuata subito dopo la diffida ad adempiere.

Non si dà luogo alla diffida e si procede immediatamente all'esecuzione coattiva del provvedimento nel caso sussista pericolo immediato di grave pregiudizio ai beni previsti dal presente comma.

6. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed il Comune , con ordinanza ingiunzione , provvede ad ingiungerne il pagamento.

Art. 5 Ordinanze sindacali ordinarie

- 1 . Alle ordinanze sindacali ordinarie si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 6 Attività abusiva

1. L'attività commerciale, artigianale o produttiva è considerata abusiva quando è esercitata in assenza del previsto atto di assenso dell'Ente o comunque senza rispettare le modalità d'attivazione prescritte dalla legge o dai regolamenti comunali o regionali.
2. Le sanzioni previste dalla normativa in caso di svolgimento di un'attività abusiva si applicano anche nei riguardo di coloro che esercitano tali attività al di fuori dei limiti previsti dalla legge o in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

Art. 7 Provvedimenti di sequestro e Confisca

1. Fatto salvo quanto previsto da altre leggi , ai provvedimenti di sequestro e successiva confisca si applicano le procedure di cui al presente articolo .
2. Nel caso di violazioni per cui la legge o disposizioni regolamentari prevedono la sanzione accessoria della confisca , si procede immediatamente al sequestro delle cose oggetto della confisca stessa.
Se la confisca viene prevista come facoltativa si dà luogo alla stessa considerata la gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della stessa.
3. Nel caso di commercio abusivo su aree pubbliche di cui all'art. 28 d. lgs 114/98 si procede al sequestro della merce posta in vendita e delle attrezzature a ciò predisposte . Se la vendita è effettuata con camion-negozio si procede al sequestro della merce e del mezzo, affidandone al trasgressore la custodia.
4. Il Dirigente della Polizia municipale provvede all'emissione del provvedimento di confisca entro 1 mese dal giorno in cui si è proceduto al sequestro ed alla distruzione o devoluzione della merce oggetto di confisca si procede decorso il termine per l'impugnazione del provvedimento.
5. Nel caso di prodotti deperibili il provvedimento di cui al comma 4 è emesso entro 48 ore e si procede alla distruzione/devoluzione della merce nel più breve tempo possibile.

Art. 8 - Competenza dei procedimenti sanzionatori

1. Salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 4, i provvedimenti sanzionatori, sia di carattere cautelare che accessorio, previsti dalle vigenti leggi, conseguenti all'accertamento di una violazione amministrativa, sono adottati dal Dirigente del Settore competente in materia, nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs.267/2000.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga il regolamento comunale sanzionatorio approvato con deliberazione C.C. del 10 aprile 2001 e ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con lo stesso e assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione;

